



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno DuemilaVenti addì Ventinove del mese di Settembre alle ore 21.00 nella Sede Comunale. Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Straordinaria**.

Sono intervenuti alla riunione:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
BETTONI Giandomenico	Consigliere/Assessore	P	
BORRONI Cristina	Consigliere/Vice Sindaco	P	
CALDIROLI Irene	Consigliere	P	
CAPUTO Romeo	Consigliere	P	
CASTIGLIONI Flavio	Consigliere	P	
CATTANEO Marina	Consigliere	P	
CERINI Mirella	Sindaco	P	
COLOMBO Marinella	Consigliere		A
COLOMBO Paolo	Consigliere		A
CROCI Luigi	Consigliere	P	
LETRURIA Lisa	Consigliere / Presidente Consiglio Comunale	P	
MANELLI Giovanni	Consigliere	P	
OLGIATI Rosangela	Consigliere	P	
PALAZZO Michele	Consigliere	P	
PARIANI Mario	Consigliere	P	
SORAGNI Angelo	Consigliere	P	
VIALETTO Giuliano	Consigliere/Assessore	P	
		Presenti n. 15	Assenti n. 2

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza la Sig.ra LETRURIA Lisa. Assiste il Segretario Comunale Dr. MICHELONE Claudio.

Sono altresì **presenti** gli assessori esterni CALDIROLI Claudio e GIANI Maria Luisa.

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente argomento segnato all'ordine del giorno:

Rientrano in aula il Sindaco ed il Consigliere Palazzo. Presenti n.13.

Il presidente dà la parola all'assessore Giani che illustra le varie aliquote IMU.

Segue dibattito (omissis).

Al termine del dibattito si allontana dall'aula e non partecipa alla votazione il Consigliere Palazzo: presenti e votanti n.12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'Imposta Municipale Propria (Imu), dalla Tassa sui Rifiuti (Tari) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo istituisce la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) ridisciplinata dai commi da 739 a 783;
- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 2019 dispone opportunamente l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29 settembre 2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

Viste:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 09.03.2019 con la quale si approvavano le aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2019;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 06.03.2019 con la quale si approvano le aliquote TASI per l'annualità 2019;

Considerato che l'art. 1 della Legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Richiamato il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

Atteso che con la risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo previsto pari ad euro 2.915.000,00;

Considerato quindi necessario prendere a riferimento le aliquote approvate ai fini IMU e TASI nell'anno 2019 e opportuno approvare le aliquote indicate nell'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'art. 106 comma 3bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che differisce al 31 ottobre ed al 16 novembre i termini di cui sopra per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'art. 1, comma 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";
- l'art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria;

Atteso che:

- l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla Legge 17.07.2020, n. 77 dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 106 comma 3 bis 2020 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla Legge 17.07.2020, n. 77 dispone, in considerazione delle condizioni di incertezza, la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria;

Con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini) e astenuti n. 1 (Soragni), espressi per alzata di mano:


DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria – IMU - per l'anno 2020 come indicato nel prospetto Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2020;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini) e astenuti n. 1 (Soragni), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Aliquote IMU 2020		
L'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 *	ESENTE	
L'abitazione principale e pertinenze della stessa, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*	6,00 per mille Detrazione € 200,00	
L' unità immobiliare ad uso abitativo comprese le relative pertinenze* concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) e in linea collaterale sino al secondo grado (fratelli e sorelle) che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale. L' unità immobiliare e relative pertinenze*, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato, con atto registrato, ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.	8,60 per mille	
IMMOBILI COMPRESI NELLA CATEGORIA CATASTALE "A" Con esclusione - delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale - degli immobili di categoria A/10 (a cui si applica l' aliquota del 9,00 per mille) - delle unità immobiliare ad uso abitativo comprese le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti o in comodato con atto registrato (vedi sopra - a cui si applica l' aliquota ridotta pari al 8,60 per mille)	10,60 per mille	
IMMOBILI COMPRESI NELLA CATEGORIA CATASTALE C/06 Con esclusione - delle pertinenze delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale - delle pertinenze delle unità immobiliare ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti o in comodato con atto registrato (vedi sopra - a cui si applica l' aliquota ridotta pari al 8,60 per mille)	10,60 per mille	
AREE FABBRICABILI	10,60 per mille	
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille	
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/94)	1,00 per mille	
LE UNITÀ IMMOBILIARI COMPRESI NELLA CATEGORIA D/1 con esclusione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (a cui si applica l' aliquota del 1,00 per mille)	9,60 per mille	
LE UNITÀ IMMOBILIARI COMPRESI NELLA CATEGORIA D/4 – D/5 – D/8 con esclusione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (a cui si applica l' aliquota del 1,00 per mille)	10,60 per mille	
IMMOBILI NON RICOMPRESI NELLE CASISTICHE E CATEGORIE CATASTALI SOPRAINDICATE	9,00 per mille	
*Definizione: Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale		



CITTA' DI CASTELLANZA
 PROVINCIA DI VARESE



Delibera n.
 SETTORE N. 04 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
PROPOSTA DELIBERAZIONE:

Proposta n.

x CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

<p>OSSERVAZIONI</p> <p>annotare eventuali scadenze per l'adozione dell'atto o altri elementi utili:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>PARERI SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO (ART.49 E 151D.LGS.267/2000)</p> <p>Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica del presente atto</p> <p>Li, 22 SET, 2020</p> <p><i>BARATTI CRISTINA</i> (firma del responsabile del settore)</p> <p></p> <hr/> <p>ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO</p> <p>LA SPESA IN ESAME POTRÀ ESSERE IMPUTATA:</p> <p>a) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO N. _____ BILANCIO _____</p> <p>b) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO N. _____ BILANCIO _____</p> <p>X VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</p> <p>Li, 22 SET, 2020</p> <p><i>BARATTI CRISTINA</i> (firma del responsabile del servizio)</p> <p></p>
--	--

SEGRETERIA - DECISIONE x DELLA GIUNTA COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL _____

SEDUTA DEL _____

SEDUTA DEL _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

X IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000)

IL PRESIDENTE
F.to LISA LETRURIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLAUDIO MICHELONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Castellanza, li 07.10.2020

LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno 22.10.2020

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
F.TO DR.SSA M. BEATRICE COLOMBA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:

il (Ministero Interno parere 13.09.2006 – Cass. Civ. Sez. I, 03.05.1999 n. 4397) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

CERTIFICATO DELL'ESITO DELL'ATTO

la presente deliberazione E' STATA REVOCATA con deliberazione n. del di a seguito di

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA M. BEATRICE COLOMBA